



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 34 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 15 APRILE 2009.**

**OGGETTO: IMPRESA OPERAMOLLA C/ COMUNE DI MOLFETTA – GIUDIZIO DI
ESECUZIONE – IMPUGNAZIONE IN APPELLO DELLA SENTENZA N.
78/08 DEL TRIBUNALE DI MOLFETTA – CONFERMA AVVOCATO
DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **17 aprile 2009** al **02 maggio 2009**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Vista la sentenza n. 78/08 emessa in data 17.04.2008 dal Tribunale di Molfetta nel giudizio di opposizione alla esecuzione promosso dal Comune di Molfetta contro l'Impresa Operamolla circa il corretto adempimento di quanto statuito dalla sentenza n. 1243/99 del Tribunale di Trani che aveva definito il giudizio di cognizione;
- Considerato che l'opposizione dell'Ente era fondata su quattro motivi:
 - 1) l'avvenuto pagamento degli interessi intimati;
 - 2) richiesta di interessi su interessi;
 - 3) l'IVA sulle spese legali non è dovuta;
 - 4) l'importo di registrazione è errato perché calcolato su imponibile non corretto.
- Atteso che la sentenza n. 78/08 ha dato torto al Comune sui motivi 1) e 4) e dato ragione al Comune sui motivi 2) e 3), per cui ha accolto l'opposizione spiegata dal Comune ed ha limitato l'esecuzione forzata promossa dall'impresa Operamolla ad € 23.038,26, condannando però il Comune alle spese processuali;
- Rilevato, infine, che il Comune si è opposto alla esecuzione che comunque l'impresa Operamolla aveva tentato di portare a compimento e il giudice ha sospeso tale tentativo;
- Ritenuto, pertanto, di appellare la sentenza n. 78/08 sia per impugnare la condanna dell'Ente alle spese processuali nonostante che l'Ente sia formalmente vittorioso, sia soprattutto per non vanificare l'opposizione alla esecuzione pendente dinanzi al Giudice della Esecuzione che sarebbe pregiudicata se la sentenza n. 78//08 passasse in giudicato;
- Ritenuto, altresì, di confermare nella difesa dell'Ente lo stesso legale del giudizio di cognizione Avv. Piero Boccardi;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

- Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall’Ente andrà di volta in volta negoziato;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al C.d.S. l’acconto sia di € 2.500,00 (allordo degli oneri fiscali);
- Visto l’art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall’art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell’U.A. Affari Legali, di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Molfetta n. 78/08 correlata al giudizio di opposizione all’esecuzione intrapreso dal Comune di Molfetta in danno della Impresa Operamolla, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l’intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a confermare quale rappresentante e difensore dell’Ente l’Avv. Piero Boccardi, con procedura d’urgenza attesa la imprescindibile necessità dell’Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di proporre appello avverso la sentenza n. 78/08, resa dal Tribunale di Molfetta, correlata al giudizio di opposizione all'esecuzione intrapreso dal Comune di Molfetta in danno della Impresa Operamolla, meglio descritto in premessa.
- 3) Di confermare, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Piero Boccardi, con studio in Molfetta, al Corso Umberto n. 4.
- 4) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
